



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**



**INTESA SANPAOLO
VITA**

Fascicolo Informativo

**Contratto di assicurazione multirischio
abbinato ai finanziamenti Finalizzato Auto
e Altro Finalizzato**

POLIZZE COLLETTIVE GARANZIE PERSONAL FINALIZZATO AUTO/ ALTRO FINALIZZATO

Modello CCGPFISPF0614 - Ed. 06/2015/B

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Note Informative
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Fac-simile del Modulo di Adesione alle polizze collettive

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione alle polizze collettive.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LE NOTE INFORMATIVE**

Sommario

NOTA INFORMATIVA INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.

NOTA INFORMATIVA INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE COLLETTIVE (FAC-SIMILE)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



INTESA SANPAOLO
ASSICURA



INTESA SANPAOLO
VITA

POLIZZE COLLETTIVE
GARANZIE PERSONAL
FINALIZZATO AUTO/
ALTRO FINALIZZATO

Nota Informativa

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dal regolamento ISV AP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Indice

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1
1. Informazioni generali	1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa	1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	1
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	1
4. Premi	1
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	2
5. Costi	2
5.1 Costi gravanti direttamente sul Richiedente	2
5.1.1. Costi gravanti sul premio	2
6. Regime fiscale	2
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3
7. Modalità di perfezionamento del contratto	3
8. Diritto di recesso	3
9. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	3
10. Legge applicabile al contratto	4
11. Lingua in cui è redatto il contratto	4
12. Reclami	4
13. Conflitto di interessi	4

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha sede legale in Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino – Italia e Uffici amministrativi in viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano – Italia – tel. + 39 02.3051.1 – fax + 39 02.3051.8188 – sito internet www.intesasanpaolovita.it – indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@intesasanpaolovita.it.

È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia") è stata costituita a Bologna in data 23/12/1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066 ed è capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., conformemente a quanto riportato sul bilancio d'esercizio 2014, dispone della seguente situazione patrimoniale:

- Patrimonio netto: 2.740,36 milioni di Euro
- Capitale sociale: 340,42(*) milioni di Euro
- Riserve patrimoniali: 1.951,00 milioni di Euro
- Indice di solvibilità: 1,47

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

(*) Il presente dato sostituisce e aggiorna i riferimenti al capitale sociale contenuti nella restante documentazione precontrattuale consegnata alla clientela all'atto della sottoscrizione di contratti assicurativi.

Eventuali aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Compagnia sono disponibili sul sito www.intesasanpaolovita.it.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente contratto di assicurazione sulla vita ha una durata variabile da 6 mesi a 126 mesi.

Il contratto prevede prestazioni in caso di decesso.

Per quanto riguarda il dettaglio delle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato si rinvia all'art. 26 - "Oggetto della copertura per il caso di morte" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: con riferimento alla copertura per il caso di decesso il contratto può prevedere:

- **esclusioni** della prestazione.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior dettaglio di tale disciplina, e per un elenco dettagliato delle esclusioni previste per il presente contratto, si rinvia agli artt. 22 – "Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione e 28 – "Esclusioni per il caso di morte" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto esiste un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza in cui la garanzia non è operante. Per quanto riguarda il dettaglio del periodo di carenza si rinvia all'art. 27 - "Indennizzo per il caso di morte" delle Condizioni di Assicurazione.

4. Premi

Il premio da corrispondere alla stipula della polizza è determinato in base all'importo del capitale richiesto e al numero di rate del finanziamento.

Il premio viene versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del modulo di Adesione alle polizze collettive Garanzie Personal, ovvero, se successivo, al momento di perfezionamento del contratto di finanziamento. Il premio è sempre finanziato, cioè aggiunto all'importo preso a prestito. Il premio sarà prelevato dall'importo del finanziamento erogato e versato dall'Intermediario in nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Si rinvia all'art. 4 – "Pagamento del Premio" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

Il premio versato per la garanzia prestata da Intesa Sanpaolo Vita è pari al 21,1253% del premio unico totale comprensivo di imposte; dal premio versato a copertura della garanzia decesso verrà prelevato il costo così come riportato nella seguente tabella:

Totale dei costi a carico del Richiedente in % del premio versato a copertura della garanzia prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario per la garanzia prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	
	Espressa in % del premio versato	Espressa in % dei costi a carico dell'Assicurato
63,70%	50%	78,5%

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento o in caso di estinzione anticipata della polizza conseguente all'estinzione o al trasferimento del contratto di finanziamento ovvero nei casi di sinistro nei quali la Compagnia accerti che l'Assicurato non aveva le condizioni di assicurabilità previste dall'art. 2 "Persone assicurabili" delle Condizioni di assicurazione, la Compagnia applicherà spese amministrative di importo pari a 10,00 euro. L'intermediario non percepisce una quota parte di tale costo.

AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento la Società restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta dell'Assicurato fornisce le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale, eventualmente anche a favore del nuovo beneficiario designato.

Si rinvia all'art. 24 - "Estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Richiedente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Dal premio versato per la garanzia prestata da Intesa Sanpaolo Vita, pari al 21,1253% del premio unico totale comprensivo di imposte, verrà prelevato un costo a titolo di spese di acquisizione ed amministrazione pari all'63,70% dello stesso premio.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento o in caso di estinzione anticipata della polizza conseguente all'estinzione o al trasferimento del contratto di finanziamento, la Società applicherà un costo amministrativo pari a 10,00 €.

In relazione a ciascun costo sopra rappresentato, si riporta di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari:

	Quota parte dei costi percepita in media dall'intermediario
Costo a titolo di spese di acquisizione ed amministrazione	78,5%
Costo amministrativo applicato in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento o in caso di estinzione della polizza conseguente all'estinzione o al trasferimento del contratto di finanziamento ovvero in caso di sinistro nel quale la Compagnia accerti che l'Assicurato non aveva le condizioni di assicurabilità di cui all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione	0,0%

6. Regime fiscale

Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano.

1. Imposta sul premio - La parte di premio relativa alla copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. non è soggetta a imposte.

2. Detrazione fiscale - I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità totale permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili nella misura e con le modalità previste dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Tale detrazione si applica al 21,1253% del premio unico totale comprensivo di imposte pagate dall'Assicurato, che corrisponde al premio versato a copertura della garanzia decesso prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

3. Tassazione delle somme assicurate - Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto, per la decorrenza della copertura assicurativa si rinvia all'art. 3 - "Decorrenza e durata delle coperture" delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

L'Assicurato ha facoltà di recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata c/o:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
- Uff cio Gestione Polizze CPI -
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano**

Il premio sarà restituito all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società.

In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

L'Assicurato inoltre, a partire dalla prima ricorrenza annuale della polizza, ha facoltà di recedere, senza oneri, dalle coperture assicurative prestate da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni rispetto a ciascuna ricorrenza annuale della polizza c/o:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
- Uff cio Gestione Polizze CPI -
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano**

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. può rifiutare il pagamento della prestazione assicurata qualora, dopo il verificarsi del sinistro, venga a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato all'atto dell'adesione alla polizza collettiva.

In tal caso, la Compagnia invierà ai Beneficiari designati comunicazione di recesso unilaterale dal contratto ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento del riferimento IBAN per l'accredito del premio, restituirà ai Beneficiari designati la parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dell'Assicurato e la scadenza del contratto di assicurazione.

La parte di premio da restituire ai Beneficiari designati si determina secondo le modalità di calcolo utilizzate per il caso di estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento, riportate all'art. 24 – "Estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento delle Condizioni di Assicurazione. Per quanto riguarda gli aspetti di maggior dettaglio di tale disciplina si rinvia all'art. 19 – "Diritto di recesso" delle Condizioni di Assicurazione.

9. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 29 – "Denuncia del sinistro e oneri relativi" delle Condizioni di Assicurazione per la documentazione che i beneficiari sono tenuti a presentare per la liquidazione della prestazione assicurata dalla Società.

In caso di sinistro per decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione delle somme dovute ai beneficiari designati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2952 c.c. e successive modificazioni e integrazioni, i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato su cui il diritto si fonda. Ai sensi della Legge 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, il maturare del termine di prescrizione, con conseguente perdita del diritto alla prestazione, comporta l'obbligo per la Società di devolvere i proventi derivanti dal contratto al "Fondo per le vittime delle frodi finanziarie".

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

11. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del Servizio
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano
Fax: +39 02.3051.8072
e-mail: uff.cioreclami@intesasampaolovita.it

In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito **www.ivass.it**, nella sezione **Guida ai reclami > Come presentare un reclamo**.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353 oppure indirizzo e-mail ivass@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-services-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero +39 02.30.412.412, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze della morte i beneficiari o gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi alla Compagnia per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici, secondo le modalità descritte all'art. 20 delle Condizioni di assicurazione a cui si rimanda per i dettagli.

Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli aventi diritto devono avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

In tutti i casi le richieste possono essere inviate a:

- Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.,
Ufficio Affari Legali e Societari
Viale Stelvio 55/57
20159 Milano
- e-mail: intesasampaolovita@legalmail.it
- fax: +39 02.30.51.8173

13. Conflitto di interessi

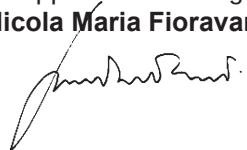
La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, può trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti di consulenza e/o intermediazione intrattenuti con altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui la stessa appartiene.

La Compagnia ha stipulato, infatti, con Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo accordi per la promozione e la distribuzione dei suoi prodotti assicurativi presso le relative reti di vendita.

La Compagnia, pur in presenza del conflitto di interesse, opera in modo da non recare danno agli Assicurati, negoziando le migliori condizioni al fine di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Nicola Maria Fioravanti





INTESA SANPAOLO
ASSICURA



INTESA SANPAOLO
VITA

POLIZZE COLLETTIVE
GARANZIE PERSONAL
FINALIZZATO AUTO/
ALTRO FINALIZZATO

Nota Informativa

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dal regolamento ISV AP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Indice

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1
1. Informazioni generali	1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	1
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni	1
4. Periodi di carenze contrattuali	2
5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario	2
6. Premi	2
7. Diritto di recesso	3
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	3
9. Legge applicabile al contratto	3
10. Regime fiscale	3
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	4
11. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo	4
12. Reclami	4

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha:

- sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi in Corso Inghilterra, 3 – 10138 - Torino – Italia – tel. +39 011 5554015 – fax +39 011 5554018 – www.intesasanpaoloassicura.com – info@intesasanpaoloassicura.com;
- Uffici Amministrativi in Viale Stelvio 55/57 – 20159 – Milano – Italia - tel. +39 02 30511.

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubbl. su G.U. n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubbl. su G.U. n. 185 del 10/08/06. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., conformemente a quanto riportato sul bilancio d'esercizio 2014, dispone della seguente situazione patrimoniale:

- Patrimonio netto: 149,35 milioni di Euro
- Capitale sociale: 27,91 milioni di Euro
- Riserve patrimoniali: 121,43 milioni di Euro
- Indice di solvibilità: 4,04

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata variabile da 6 mesi a 126 mesi. In ogni caso la copertura per Disoccupazione ha una durata massima di 10 anni dalla decorrenza del contratto.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si impegna, qualora si verifichi uno degli eventi sotto indicati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere la prestazione al Richiedente.

Le coperture assicurative previste sono:

- Disoccupazione
- Ricovero ospedaliero

AVVERTENZA: Sono presenti limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 11 – “Limiti territoriali”, 22 – “Delimitazione delle assicurazioni – Esclusioni”, 32 – “Esclusioni in caso di disoccupazione”, 36 – “Esclusioni in caso di ricovero ospedaliero” delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Sono presenti massimali per l'indennizzo relativo alle coperture assicurative. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli artt. 1 – “Oggetto delle coperture”, 2 – “Persone assicurabili”, 31 – “Indennizzo in caso di disoccupazione”, 35 – “Indennizzo in caso di ricovero ospedaliero”.

Il presente contratto prevede le seguenti franchigie:

- la Disoccupazione ha una franchigia assoluta pari a 60 giorni;
- il Ricovero Ospedaliero ha una franchigia relativa pari a 7 giorni.

Ai fini di poter beneficiare delle prestazioni Disoccupazione, il sinistro dovrà perdurare, per il primo indennizzo, per un periodo di tempo minimo superiore alla franchigia di 60 giorni e, per gli indennizzi successivi al primo, per un ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi, così come stabilito rispettivamente all'art. 31 – “Indennizzo per il caso di Disoccupazione”.

Ai fini di poter beneficiare delle prestazioni Ricovero ospedaliero, il sinistro dovrà perdurare, per il primo indennizzo, per un periodo di tempo minimo superiore alla franchigia di 7 giorni e, per gli indennizzi successivi al primo, per un ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi, così come stabilito rispettivamente all'art. 35 – “Indennizzo per il caso di Ricovero ospedaliero”.

4. Periodi di carenze contrattuali

AVVERTENZA: le garanzie previste dalla presente polizza possono essere sottoposte ad un periodo di carenza. per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 31 – “Indennizzo in caso di disoccupazione e 35 – “Indennizzo in caso di ricovero ospedaliero”

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 12 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: ai fini della validità delle coperture assicurative si richiama l'attenzione sulla necessità per l'Assicurato di dichiarare in maniera precisa e veritiera circa il suo buono stato di salute. Si rinvia all'art. 2 – “Persone assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione per le dichiarazioni di buono stato valide ai fini della sottoscrizione del contratto.

6. Premi

Il premio da corrispondere alla stipula della polizza è determinato in base all'importo del capitale richiesto e al numero di rate del finanziamento.

Il premio è sempre finanziato, cioè aggiunto all'importo preso a prestito. Il premio sarà prelevato dall'importo del finanziamento erogato e versato dall'Intermediario in nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A..

Il premio viene versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del modulo di Adesione alle polizze collettive Garanzie Personal, ovvero, se successivo, al momento di perfezionamento del contratto di finanziamento.

Si rinvia all'art. 4 – “Pagamento del Premio” delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. Il premio versato per le garanzie prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è pari al 78,8747% del premio unico totale comprensivo di imposte; da tale importo, al netto delle imposte versate per le coperture Disoccupazione e Ricovero ospedaliero, (pari al 76,9533% del premio unico totale comprensivo di imposte) verrà prelevato il costo a titolo di spese di acquisizione e amministrazione, così come riportato nella seguente tabella:

Totale dei costi a carico del Richiedente in % del premio versato al netto delle imposte a copertura delle garanzie prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario per le garanzie prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.			Costo amministrativo applicato in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento o in caso di estinzione della polizza conseguente all'estinzione o al trasferimento del contratto di finanziamento ovvero in caso di sinistro nel quale la Compagnia accerti che l'Assicurato non aveva le condizioni di assicurabilità di cui all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione
	Espressa in % del premio versato al netto delle imposte	Espressa in % dei costi a carico del Richiedente		
71,00%	50%	70,4%		0%

AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento o in caso di estinzione anticipata della polizza conseguente all'estinzione o al trasferimento del contratto di finanziamento ovvero nei casi di sinistro nei quali la Compagnia accerti che l'Assicurato non aveva le condizioni di assicurabilità previste dall'art. 2 “Persone assicurabili” delle Condizioni di assicurazione, la Compagnia applicherà spese amministrative di importo pari a 10,00 euro. L'intermediario non percepisce una quota parte di tale costo.

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento la Società restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa la Società, su richiesta dell'Assicurato fornisce le coperture assicurative no alla scadenza contrattuale, eventualmente anche a favore del nuovo beneficiario designato.

Si rinvia all'art. 24 – “Estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento” delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.

7. Diritto di recesso

L'Assicurato ha facoltà di recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata c/o:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
- Uff cio Gestione Polizze CPI -
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano**

Il premio versato, al netto dell'imposta, sarà restituito all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società. In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

L'Assicurato inoltre, a partire dalla prima ricorrenza annuale della polizza, ha facoltà di recedere, senza oneri, dalle coperture assicurative prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni rispetto a ciascuna ricorrenza annuale della polizza c/o:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
- Uff cio Gestione Polizze CPI -
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 – Milano**

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. può rifiutare il pagamento degli indennizzi qualora, dopo il verificarsi del sinistro, venga a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato all'atto dell'adesione alla polizza collettiva.

In tal caso, la Compagnia invierà all'Assicurato comunicazione di recesso unilaterale dal contratto ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento del riferimento IBAN per l'accredito del premio, restituirà, al netto delle imposte, all'Assicurato la parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dell'Assicurato e la scadenza del contratto di assicurazione.

La parte di premio da restituire all'Assicurato si determina secondo le modalità di calcolo utilizzate per il caso di estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento, riportate all'art. 24 – “Estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento delle Condizioni di Assicurazione.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior dettaglio di tale disciplina si rinvia all'art. 19 – “Diritto di recesso” delle condizioni di assicurazione.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2952 c.c. e successive modifiche e integrazioni, i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato su cui il diritto si fonda.

9. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

10. Regime f scale

Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano.

1. Imposta sul premio - La parte di premio relativa alle coperture Disoccupazione e Ricovero ospedaliero prestata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è soggetta a un'imposta che è pari al 2,50%.

2. Detrazione f scale - I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità totale permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili nella misura e con le modalità previste dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Tale detrazione si applica per la parte di premio versata a copertura della garanzia decesso prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è pari al 21,1253% del premio unico totale comprensivo di imposte pagato dall'Assicurato. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**11. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo**

In caso di sinistro è necessario darne comunicazione scritta tramite raccomandata A.R. indirizzata:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Uff cio Sinistri
Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino**

AVVERTENZA:

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior dettaglio di tale disciplina si rinvia agli artt. 33 – “Denuncia del sinistro disoccupazione e oneri relativi” e 37 - Denuncia del sinistro Ricovero ospedaliero e oneri relativi”.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino
fax +39 011.09.30.015
e-mail: reclami@intesasanpaoloassicura.com**

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'Ivass, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il “fac-simile di reclamo all' IVASS” disponibile sul sito **www.ivass.it**, nella sezione **Guida ai reclami > Come presentare un reclamo**.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

**IVASS
Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax: +39 06.42.133.745 o +39 06.42.133.353
Indirizzo e-mail ivass@pec.ivass.it**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-services-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 848.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, l'Assicurato o gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi alla Compagnia per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici, secondo le modalità descritte all'art. 20 delle Condizioni di assicurazione a cui si rimanda per i dettagli.

Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli aventi diritto devono avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

In tutti i casi le richieste possono essere inviate a:

- Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri-Mediazione

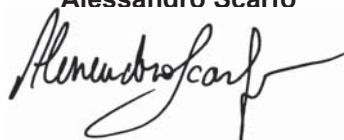
Viale Stelvio 55/57

20159 Milano

- e-mail: organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com
- fax: +39 011.093.10.62

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Alessandro Scarfò





INTESA SANPAOLO
ASSICURA



INTESA SANPAOLO
VITA

POLIZZE COLLETTIVE
GARANZIE PERSONAL
FINALIZZATO AUTO/
ALTRO FINALIZZATO

Condizioni di Assicurazione

Indice

Art. 1	Oggetto delle coperture	1
Art. 2	Persone assicurabili	1
Art. 3	Decorrenza e durata delle coperture	1
Art. 4	Pagamento del premio	2
Art. 5	Costi a carico dell'Assicurato	2
Art. 6	Modifica della posizione lavorativa	2
Art. 7	Oneri in caso di sinistro	2
Art. 8	Oneri fiscali	3
Art. 9	Modifiche delle polizze	3
Art. 10	Comunicazioni	3
Art. 11	Limiti territoriali	3
Art. 12	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 13	Altre assicurazioni	3
Art. 14	Diritto di surroga	3
Art. 15	Area clienti	3
Art. 16	Colpa grave, tumulti	3
Art. 17	Cessione dei diritti	3
Art. 18	Prescrizione	4
Art. 19	Diritto di recesso	4
Art. 20	Controversie e foro competente	4
Art. 21	Riscatto	5
Art. 22	Delimitazione delle assicurazioni – Esclusioni	5
Art. 23	Dichiarazioni dell'Assicurato	5
Art. 24	Estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento	5
Art. 25	Beneficiari della prestazione assicurativa	7
 Copertura per il caso morte garanzia prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.		
Art. 26	Oggetto della copertura per il caso di morte	8
Art. 27	Indennizzo per il caso di morte	8
Art. 28	Esclusioni per il caso di morte	9
Art. 29	Denuncia del sinistro e oneri relativi	9
 Disoccupazione garanzia prestata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (garanzia attiva solo per i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato)		
Art. 30	Oggetto della copertura disoccupazione	9
Art. 31	Indennizzo in caso di disoccupazione	9
Art. 32	Esclusioni in caso di disoccupazione	9
Art. 33	Denuncia del sinistro disoccupazione e oneri relativi	10
 Ricovero ospedaliero garanzia prestata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (garanzia attiva solo per i Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico, Lavoratori Autonomi e Non Lavoratori)		
Art. 34	Oggetto della copertura ricovero ospedaliero	10
Art. 35	Indennizzo in caso di ricovero ospedaliero	10
Art. 36	Esclusioni in caso di ricovero ospedaliero	11
Art. 37	Denuncia del sinistro ricovero ospedaliero e oneri relativi	11

Articolo 1

Oggetto delle coperture

Con le presenti polizze collettive, le Società si obbligano, qualora si verifichi un Sinistro, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere la prestazione all'Assicurato o ai Beneficiari. Ai fini delle Coperture, il Sinistro può consistere nella Morte; nella Disoccupazione, solo qualora l'Assicurato sia Lavoratore Dipendente di un Ente Privato; nel Ricovero Ospedaliero, solo qualora l'Assicurato sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di un Ente Pubblico o Non Lavoratore.

Si precisa che: 1. la garanzia Morte è assicurata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; 2. le garanzie Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero sono prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. Le garanzie sopra descritte costituiscono un pacchetto unico di prestazioni assicurative che non possono essere acquistate separatamente al momento dell'adesione.

Il capitale richiesto non potrà eccedere euro 60.000,00.

Il capitale assicurato iniziale è pari al capitale richiesto comprensivo del premio unico che viene sempre finanziato.

Articolo 2

Persone assicurabili

È assicurabile la persona fisica che:

1. abbia stipulato il contratto di finanziamento e sottoscritto il modulo di adesione;
2. sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni fermo restando che l'età anagrafica all'adesione sommata alla durata del finanziamento non superi 70 anni;
3. qualora sia Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo, svolga l'attività lavorativa da almeno 6 mesi e non sia stata assente, negli ultimi 12 mesi, dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio. Nel caso in cui il contratto di finanziamento sia sottoscritto da più persone, si considera assicurata la persona che ha sottoscritto il modulo di Adesione;
4. non abbia mai sofferto delle malattie gravi o significative indicate al successivo art. 23;
5. non sia mai stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali per le malattie gravi o significative indicate al successivo art. 23;
6. non abbia mai subito gli interventi chirurgici significativi indicati al successivo art. 23;
7. non abbia mai fatto uso di sostanze stupefacenti e non sia mai stato affetto da etilismo cronico;
8. di non essersi mai sottoposto a terapia radiante, chemioterapia oppure di non far uso regolare di farmaci per curare le malattie gravi e significative indicate al successivo art. 23; (ad eccezione di farmaci a contenuto ormonale, antidepressivi, anti-ipertensivi e antidiabetici orali per diabete di tipo II).

L'assunzione del rischio viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alle Società e riportate sul modulo di adesione. Dal momento che le informazioni fornite con tali dichiarazioni sono il presupposto per la corretta assunzione del rischio, risulta di fondamentale importanza che le dichiarazioni stesse siano complete e veritiere.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito, quando insieme, le "Compagnie") possono rifiutare il pagamento della prestazione assicurata o degli indennizzi qualora, dopo il verificarsi del sinistro, vengano a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato all'atto dell'adesione alle polizze collettive. In tal caso, le Compagnie invieranno all'Assicurato o ai Beneficiari designati comunicazione di recesso unilaterale dal contratto ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento del riferimento IBAN per l'accredito del premio, restituiranno all'Assicurato o ai Beneficiari designati, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., la parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data in cui le Compagnie sono venute a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dell'Assicurato e la scadenza del contratto di assicurazione. La parte di premio da restituire all'Assicurato si determina secondo le modalità di calcolo utilizzate per il caso di estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento, riportate al successivo Art.24. Le Compagnie applicheranno, fino a capienza, un costo amministrativo pari a 10,00 € ciascuna.

Articolo 3

Decorrenza e durata delle coperture

Per ogni Assicurato l'adesione al contratto di Assicurazione si intende perfezionata e decorre dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del modulo di adesione (ferme le carenze stabilite ai successivi Artt. 31 e 35), a condizione che il premio sia stato pagato e il finanziamento sia stato erogato.

In virtù del collegamento esistente tra il Contratto di finanziamento e l'Assicurazione, **la garanzia assicurativa ha una durata pari a quella del Contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento, ma cessa di avere effetto, alle ore 24.00:**

- del giorno di scadenza del contratto di finanziamento;
- del giorno in cui si verifica la morte dell'Assicurato, fermo restando quanto previsto dall'art. 24.

Resta inteso che la garanzia Disoccupazione prestata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. avrà una durata pari a quella del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento, con il limite massimo di 10 anni.

Articolo 4

Pagamento del premio

L'Assicurato pagherà il Premio relativo alle Coperture in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del modulo di Adesione ovvero, se successivo, al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento. L'Assicurato prende atto che le Società hanno conferito all'intermediario apposito mandato all'incasso. Il premio è sempre finanziato, cioè aggiunto all'importo preso a prestito. L'Assicurato autorizza sin da ora a trattenere il premio assicurativo dall'ammontare totale lordo del finanziamento erogato dall'Intermediario, il quale provvederà a versarlo in nome e per conto dell'Assicurato alle Compagnie assicuratrici, prendendo atto che questo varrà come pagamento del premio unico a favore delle Compagnie medesime.

Articolo 5

Costi a carico dell'Assicurato

Nell'importo del premio sono inclusi dei costi a carico dell'Assicurato a titolo di spese di acquisizione ed amministrazione.

Nelle Note Informative sono riportati tutti i costi a carico dell'Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall'intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale.

Nel modulo di adesione viene indicato l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dall'Assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento o, in caso di estinzione anticipata della polizza conseguente all'estinzione o al trasferimento del contratto di finanziamento ovvero nei casi di sinistro nei quali la Compagnia accerti che l'Assicurato non aveva le condizioni di assicurabilità previste dal precedente art. 2, le Compagnie applicheranno spese amministrative di importo pari a 10,00 euro ciascuna. L'intermediario non percepisce una quota parte di tale costo.

Articolo 6

Modifica della posizione lavorativa

Qualora, in pendenza della Copertura, l'Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla Normale Attività Lavorativa, nel senso che da Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato o viceversa, la Copertura sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà attivata una Copertura corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell'Assicurato. Conseguentemente, la Copertura che potrà essere fatta valere nei confronti della Società in base alla presente Polizza sarà sempre quella

corrispondente alla condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore) dell'Assicurato al momento del Sinistro. L'Assicurato che sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore e, in pendenza della Copertura, diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato, ha diritto all'Indennizzo per Disoccupazione solo se questa si è verificata dopo che l'Assicurato abbia superato il periodo di prova e sia trascorso un periodo di 180 giorni consecutivi dal momento in cui egli è diventato Lavoratore Dipendente di Ente Privato. L'Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di un Ente Privato e, in pendenza della Copertura, diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore, ha diritto all'Indennizzo per Ricovero Ospedaliero solo se il Sinistro si è verificato dopo che sia trascorso un periodo di 30 giorni consecutivi dal momento in cui l'Assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico oppure sia diventato Non Lavoratore.

Articolo 7

Oneri in caso di sinistro

Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 18, in caso di Sinistro l'Assicurato o i Beneficiari designati devono darne avviso scritto alla specifica Società nel minor tempo possibile e comunque entro il novantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro. A tal fine l'Assicurato può, telefonando al numero 848.124.124 - dall'estero + 39.02.3032.8013- (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 19.00), ottenere le informazioni per la corretta denuncia del sinistro, oltre che ricevere l'apposito modulo di denuncia di sinistro, disponibile anche sui siti internet delle Società (i cui dettagli sono indicati negli art. 29, 33 e 37). Il suddetto modulo, unitamente alla documentazione indicata nello stesso, dovrà essere inviato (entro il 90° giorno come sopra riportato) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
c/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Uff. cio Sinistri
Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino

Una volta avvenuto il pagamento di una prestazione per il caso di Ricovero Ospedaliero o Disoccupazione, qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti ad inviare la docu-

mentazione richiesta riportata nel modulo di denuncia sinistro. Le Società potranno, in ogni momento, richiedere all'Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alle presenti Polizze.

Articolo 8

Oneri f scali

Le imposte e le tasse relative o discendenti dai contratti di assicurazione sono a carico dell'Assicurato o degli eventuali Beneficiari. In particolare si specifica che i premi pagati per la Copertura Morte non sono soggetti ad alcuna imposta; i premi pagati per le altre Coperture sono soggetti all'imposta del 2,5%. Si precisa inoltre che le somme liquidate in caso di Sinistro non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. L'Indennizzo previsto in caso di Morte è inoltre esente dall'imposta sulle successioni.

Articolo 9

Modif che delle polizze

Le eventuali modifiche alle presenti Polizze o a ciascuna delle Coperture devono essere provate per iscritto e avranno effetto solo per le Coperture aventi data di decorrenza successiva alla data delle modifiche.

Articolo 10

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra l'Assicurato e le Società dovranno essere inviate in forma scritta. Eventuali comunicazioni da parte di ciascuna Società all'Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto dell'Assicurato. L'Assicurato può rivolgersi per qualsiasi esigenza al numero 848.124.124 - dall'estero +39.02.3032.8013 - servizio messo a disposizione dalle Società per fornire tutti i chiarimenti utili.

Articolo 11

Limiti territoriali

Aifini delle presenti Polizze, la Copertura Morte si estende ai Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo. La Copertura per Ricovero Ospedaliero si estende ai Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo ma successivamente curati nell'ambito dell'Unione Europea. La Copertura per Disoccupazione si estende ai soli Sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea a condizione che l'evento si verifichi nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana.

Articolo 12

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione

del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Articolo 13

Altre assicurazioni

Resta convenuto che le Coperture possono cumularsi con altre assicurazioni, senza che l'Assicurato sia tenuto a dare avviso alle Società dell'esistenza di queste ultime.

Articolo 14

Diritto di surroga

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. rinuncia al diritto di surroga ai sensi dell'art.1916 del codice civile, salvo il caso di dolo,verso i responsabili dell'evento.

Articolo 15

Area clienti

La Compagnia mette a disposizione, all'interno del proprio sito internet, un'apposita Area Riservata agli Aderenti di polizze sottoscritte con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite delle credenziali rilasciate direttamente da ciascuna Compagnia su richiesta dell'interessato, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all'atto del primo accesso.

All'interno dell'Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze oltre ad ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte dell'Aderente.

Articolo 16

Colpa grave, tumulti

In deroga all'art. 1900 del codice civile, le Coperture si estendono ai sinistri cagionati da colpa grave dell'Assicurato. In deroga all'art. 1912 c.c. le Coperture si estendono ai Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Articolo 17

Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere a terzi il contratto in oggetto.

Articolo 18 Prescrizione

Per la sola copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita i diritti nascenti dalla polizza si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

Per le sole coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura i diritti nascenti dalla polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

Con riferimento alla copertura caso morte prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., ai sensi della Legge 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, il maturare del termine di prescrizione, con conseguente perdita del diritto alla prestazione, comporta l'obbligo per Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di devolvere l'importo della prestazione al "Fondo per le vittime delle frodi finanziarie".

Articolo 19 Diritto di recesso

Ciascun Assicurato, ha facoltà di recedere dalle Coperture entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata c/o:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
- Uff cio Gestione Polizze CPI -
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 - Milano

Il recesso ha decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. In tal caso l'Assicurato ha diritto alla restituzione del premio già versato, al netto delle imposte di legge, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Società. Nel caso in cui l'Assicurato eserciti il diritto di recesso dal contratto di finanziamento, le coperture assicurative si estingueranno alle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del recesso dal contratto di finanziamento.

Il premio versato, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., sarà restituito entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto recesso direttamente a Accedo S.p.A. che ha concesso il finanziamento e sarà portato a decurtazione del capitale finanziato che l'Assicurato deve rimborsare.

L'Assicurato può altresì esercitare il diritto di recesso dalla polizza con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale di contratto, dandone comunicazione con raccomandata A.R. indirizzata al seguente indirizzo c/o:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
- Uff cio Gestione Polizze CPI -
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 - Milano

In tal caso, entro 30 giorni dalla suddetta ricorrenza annuale, le Società, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, restituiranno all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale partesi ottiene moltiplicando l'importo del premio versato, al netto dell'imposta, riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali, per il rapporto tra il capitale assicurato alla data di estinzione della polizza, che coincide con la ricorrenza annuale di polizza, e il capitale assicurato iniziale, riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali, ulteriormente moltiplicato per il rapporto tra gli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza dell'assicurazione e la durata complessiva dell'assicurazione espressa in anni e frazione di anno. Tale recesso non è esercitabile nel caso in cui l'Assicurato abbia denunciato un sinistro alle Società.

Articolo 20 Procedimento di mediazione, foro competente e controversie

Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l'Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di mediazione può essere inviata a:

- nel caso di controversie sulla natura o sulle conseguenze della morte, Intesa Sanpaolo Vita Ufficio Affari Legali e Societari Viale Stelvio 55/57 20159 Milano oppure all'indirizzo intesasampaolovita@legalmail.it ovvero al numero di fax 02.30.51.8173;
- nel caso di controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente: Intesa Sanpaolo Assicura, Ufficio Sinistri - Mediazione Viale Stelvio 55/57 20159 Milano oppure all'indirizzo mailorganizzazione@pec.intesansampaoloassicura.com ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio

principale dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

Qualora tra l'Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze della morte, dell'infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Totale Permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

La richiesta può essere inviata a:

- nel caso di controversie sulla natura o sulle conseguenze della morte: Intesa Sanpaolo Vita - Ufficio Affari Legali e Societari Viale Stelvio 55/57 20159 Milano oppure all'indirizzo e-mail intesasanpaolovita@legalmail.it ovvero al numero di fax 39+02.30.51.8173;
- nel caso di controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente: Intesa Sanpaolo Assicura - Ufficio Sinistri Viale Stelvio 55/57 20159 Milano oppure all'indirizzo elettronico organizzazione@pec.intesasanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62.

Articolo 21

Riscatto

Le presenti coperture non prevedono il diritto di riscatto.

Articolo 22

Delimitazione delle assicurazioni – Esclusioni

Tutte le Coperture non sono valide per i Sinistri causati direttamente o indirettamente o comunque connessi a:

1. malattie, invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all'Assicurato prima della Data di de-

correnza delle Coperture;

2. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari;
3. guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni;
4. contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
5. incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o in qualità di membro dell'equipaggio;
6. infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
7. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); sono inoltre esclusi dalle singole Coperture gli eventi specifici descritti nelle rispettive sezioni.

Articolo 23

Dichiarazioni dell'Assicurato

Per la compilazione del modulo di adesione si precisa quanto segue.

Aifini delle presenti polizze, per malattie gravi o significative si intendono: neoplasie maligne di qualsiasi tipo, cardiopatie ischemiche gravi, cardiopatie dilatative, infarti del miocardio, ipertensioni arteriose molto gravi con documentato danno d'organo e/o apparato, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali e/o sistemiche gravi, malattie del sangue, cirrosi epatiche, epatiti croniche virus correlate e/o esotossiche, gravi insufficienze respiratorie da enfisema e/o broncopneumopatia, miastenien gravi, ictus cerebrali, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattie del motoneurone, sclerosi a placche, insufficienze renali croniche, diabete di tipo I insulinodipendente (insorto prima dei 30 anni di età), immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica, malattie infiammatorie intestinali, malattie genetiche; Per interventi chirurgici significativi si intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie, gravi o significative.

Articolo 24

Estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento

Estinzione anticipata parziale

In caso di estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento le Compagnie ridurranno proporzionalmente le prestazioni assicurate della misura corrispondente alla quota di debito residuo estinta.

L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento e la data di scadenza del contratto di assicurazione, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A..

La parte di premio, riferita a ciascuna Compagnia, a cui l'Assicurato avrà diritto è rappresentata dal prodotto tra la quota di debito residuo estinto e la somma di due componenti: quella relativa al caricamento e quella relativa al premio puro. La componente relativa al caricamento si ottiene moltiplicando l'importo dei costi, più avanti specificato*, per il rapporto tra la durata in anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto di assicurazione e la sua durata complessiva espressa in anni e frazione di anno.

La componente relativa al premio puro si ottiene moltiplicando l'importo del premio versato, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., riproporzionato in seguito ad eventuali precedenti estinzioni parziali, diminuito dell'importo dei costi, per il rapporto tra gli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto di assicurazione e la durata complessiva dello stesso – espressa in anni e frazione di anno - ulteriormente moltiplicata per il rapporto, non superiore a 1, tra capitale assicurato all'epoca di estinzione parziale del finanziamento e il capitale assicurato iniziale riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali.

A questo risultato viene sottratto un costo amministrativo che entrambe le Compagnie applicheranno fino a capienza, di importo pari a 10,00 euro ciascuna.

L'importo dei costi è determinato come prodotto tra l'aliquota del:

- 63,70% per la copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
- 71,00% per la copertura prestata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

ed il rispettivo premio versato riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali, al netto dell'imposta per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A..

Per gli effetti sulle prestazioni assicurate dell'estinzione parziale del finanziamento, si rimanda ai successivi Artt. 27, 31, 35.

Estinzione anticipata totale

Nel caso in cui l'Assicurato estingua anticipatamente il contratto di finanziamento, ovvero si surroghi nel contratto di finanziamento un altro ente finanziatore (di seguito "trasferimento"), le coperture assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell'estinzione o del trasferimento del finanziamento.

L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell'estinzione o del trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria, al netto delle imposte.

La parte di premio, riferita a ciascuna Società, a cui l'Assicurato avrà diritto è rappresentata dalla somma di due componenti: quella relativa al caricamento e quella relativa al premio puro.

La componente relativa al caricamento si ottiene moltiplicando l'importo dei costi, più avanti specificato *, per il rapporto tra la durata in anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto di assicurazione e la sua durata complessiva espressa in anni e frazio-

ne di anno. La componente relativa al premio puro si ottiene moltiplicando l'importo del premio versato, al netto delle imposte per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali, diminuito dell'importo dei costi, per il rapporto tra gli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del contratto di assicurazione e la durata complessiva dello stesso – espressa in anni e frazione di anno - ulteriormente moltiplicata per il rapporto, non superiore a 1, tra capitale assicurato all'epoca di estinzione totale del finanziamento e il capitale assicurato iniziale riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali.

A questo risultato viene sottratto un costo amministrativo che entrambe le Società applicheranno fino a capienza dello stesso, di importo pari a 10,00 euro ciascuna.

In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell'estinzione o del trasferimento del finanziamento, l'Assicurato potrà chiedere la riattivazione delle coperture assicurative.

In tal caso le coperture assicurative saranno riattivate dalla data di ricezione da parte delle Società della richiesta di riattivazione.

* L'importo dei costi è determinato come prodotto tra l'aliquota del:

- 63,70% per la copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
- 71,00% per la coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

ed il rispettivo premio versato riproporzionato per effetto di eventuali precedenti estinzioni parziali, al netto dell'imposta per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (quest'ultimo pari al 21,1253% del premio unico totale indicato sul modulo di adesione per la copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e al 76,9533% del premio unico totale indicato sul modulo di adesione per la copertura prestata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.).

Nel caso di voltura del contratto di finanziamento, tutte le coperture assicurative cessano alle ore 24.00 della data dell'evento.

In tale ipotesi l'Assicurato ha diritto alla liquidazione di un importo pari alla parte di premio non goduto, calcolata alla data di estinzione della polizza. Tale parte si determina secondo le modalità di calcolo utilizzate in caso di estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento, senza applicazione di alcuna spesa amministrativa.

In tutti i casi sopra citati, l'Assicurato si impegna a sottoscrivere apposito modulo disponibile sui siti internet delle Società www.intesasanpaolovita.it e www.intesasanpaoloassicura.com o telefonando al numero 848.124.124 - dall'estero +39.02.3032.8013 - (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 19.00), indicando le coordinate bancarie (IBAN) su cui ricevere la parte di premio calcolata secondo

le modalità precedentemente indicate e fornendo alle Società la documentazione ivi richiesta comprovante l'evento che ha determinato la cessazione delle coperture assicurative.

I termini della liquidazione dell'importo pari alla parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è

cessato sono fissati in 30 giorni dalla ricezione della domanda completa dell'Assicurato. In tutti i casi in cui sia stato denunciato un sinistro a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. prima dell'estinzione delle coperture, l'importo liquidato sarà riferito alla sola copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Esempio premio da restituire in caso di estinzione parziale o totale del finanziamento

Durata della polizza	5 anni
Capitale richiesto	€ 10.000,00
Premio versato (complessivo)	€ 565,20
Premio Intesa Sanpaolo Vita	€ 119,40
Premio Intesa Sanpaolo Assicura al lordo imposte	€ 445,80
Premio Intesa Sanpaolo Assicura al netto imposte	€ 434,93
Capitale assicurato iniziale	€ 10.565,20
Costi Intesa Sanpaolo Vita (%= 63,7%)	€ 76,06
Costi Intesa Sanpaolo Assicura (%= 71,0%)	€ 308,80
Epoca di estinzione	2 anni dalla decorrenza
Durata residua del finanziamento	3 anni
Debito residuo (ipotesi)	€ 6.931

Ipotesi di estinzione parziale

quota del finanziamento estinta 40%

	Intesa Sanpaolo Vita	Intesa Sanpaolo Assicura
Componente costi	€ 18,25	€ 74,07
Componente premio puro	€ 6,82	€ 19,85
Totale	€ 25,08	€ 93,92
Spese amministrative	€ 10,00	€ 10,00
Premio restituito	€ 15,08	€ 83,92

Ipotesi di estinzione totale

	Intesa Sanpaolo Vita	Intesa Sanpaolo Assicura
Componente costi	€ 45,63	€ 185,18
Componente premio puro	€ 17,06	€ 49,62
Totale	€ 62,69	€ 234,80
Spese amministrative	€ 10,00	€ 10,00
Premio restituito	€ 52,69	€ 224,80

Articolo 25

Beneficiari della prestazione assicurativa

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dall'Assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione dell'Assicurato che faccia espressa menzione della presente polizza, la Società ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

L'Assicurato ha facoltà di designare i Beneficiari per la suddetta copertura cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate al precedente art. 1.

I Beneficiari sono gli eredi testamentari o, in mancanza,

gli eredi legittimi dello stesso. In nessun caso l'intermediario ovvero qualsiasi Società appartenente al medesimo Gruppo può essere indicato come Beneficiario o vincolatario nel corso della durata della polizza.

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:- dopo che l'Assicurato e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio.

Il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo, e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;

- da parte degli eredi dopo la morte dell'Assicurato (solo se persona fisica);
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio della suddetta copertura devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione dell'Assicurato deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo". In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dall'Assicurato o, in mancanza, l'assorbimento nel patrimonio ereditario.

Per le coperture prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., gli indennizzi saranno riconosciuti all'Assicurato, come indicato nel modulo di adesione.

COPERTURA PER IL CASO MORTE GARANZIA PRESTATDA DA INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.

Articolo 26

Oggetto della copertura per il caso di Morte

Nel caso di Morte dell'Assicurato, la Società che presta la specifica Copertura corrisponderà ai Beneficiari la prestazione di cui al successivo Art. 27, qualora:

1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace, ai sensi del precedente art. 3;
2. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all'art. 22 e al successivo art. 28;
3. gli aventi causa dell'Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 7.

Articolo 27

Indennizzo per il caso di Morte

L'Indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per il caso di Morte, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste in un importo pari al debito residuo eventualmente riproporzionato in seguito ad eventuali estinzioni anticipate parziali del finanziamento, in linea capitale, al momento del sinistro, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute, e determinato in base al piano di rimborso del finanziamento definitivo in fase di sottoscrizione del contratto. Gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di liquidazione del relativo Indennizzo, saranno rimborsati dalla Società con un limite massimo di 2 mesi di interessi. Conseguentemente, l'Indennizzo sarà via via decrescente in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento del finanziamento concesso dal Contraente all'Assicurato.

L'Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di euro 67.000,00 per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che siano pendenti, tra l'Assicurato e il Contraente, al momento del Sinistro. Si precisa che nel caso di

erogazione di un prestito superiore al limite massimo dell'indennizzo assicurabile, l'indennizzo stesso sarà calcolato applicando al debito residuo, tenuto conto di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali del finanziamento, la proporzione tra il massimo assicurabile e l'importo - risultante dalla somma del prestito erogato e delle spese istruttorie - del contratto di finanziamento.

Nel caso in cui l'Assicurato deceda successivamente all'estinzione totale o al trasferimento del contratto di finanziamento (nell'ipotesi in cui il contratto di assicurazione resti in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta), la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari, una somma pari a quello che sarebbe stato il debito residuo in linea capitale del finanziamento al momento del sinistro, determinato in base ad un piano di ammortamento francese a rate mensili costanti posticipate ad un tasso di interesse (TAN) pari a quello adottato dall'Intermediario al momento della stipulazione della polizza, considerando l'eventuale periodo di preammortamento e con durata pari a quella della copertura assicurativa, tenuto conto di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziale del finanziamento.

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto esiste un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza in cui la garanzia, di cui al presente articolo, non è operante; in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo, la Compagnia corrisponderà una somma pari al premio versato per la presente garanzia.

La carenza non si applica qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la decorrenza; tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite acute, meningite cerebro – spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post – vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- c) di infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

L'Assicurato può richiedere, con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, di essere sottoposto a visita medica al fine di certificare il buono stato di salute e pertanto, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione, non vedersi applicata la suddetta carenza.

Articolo 28

Esclusioni per il caso di Morte

Sono esclusi dall'oggetto della Copertura i casi di Morte causati da:

1. **dolo del Beneficiario;**
2. **suicidio dell'Assicurato o atti di autolesionismo dell'Assicurato, se avvenuti nei 24 mesi successivi alla data di decorrenza;**
3. **abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato.**

Articolo 29

Denuncia del sinistro e oneri relativi

Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente art. 7, i beneficiari designati dall'Assicurato devono allegare al modulo di denuncia di Sinistro la seguente documentazione:

1. copia della carta d'identità;
2. certificato di Morte dell'Assicurato;
3. relazione medica sulle cause del decesso e copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso ospedali o case di cura;
4. modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche), compilato con i dati dei Beneficiari.

Nel caso in cui il Sinistro sia imputabile a causa diversa da Morte naturale devono inoltre essere prodotti i seguenti documenti:

1. copia del verbale dell'autorità di Polizia Giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro od altro documento rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente, da cui si desuma la dinamica del sinistro;
2. copia di eventuale referto autoptico. In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Società potrà richiedere ulteriore documentazione strettamente necessaria ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro.

**DISOCCUPAZIONE
GARANZIA PRESTATDA DA
INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.
(garanzia attiva solo per i Lavoratori
Dipendenti)**

Articolo 30

Oggetto della copertura Disoccupazione

In caso di Disoccupazione dell'Assicurato, la Società che presta la specifica Copertura corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo di cui al successivo Art. 31.

Articolo 31

Indennizzo in caso di Disoccupazione

Per ogni Sinistro, il primo indennizzo, pari al rimborso di una rata mensile del contratto di finanziamento, eventualmente riproporzionato in seguito ad eventuali estinzioni anticipate parziali del finanziamento, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Disoccupazione dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni. Gli indennizzi successivi, eventualmente riproporzionati in seguito ad eventuali estinzioni anticipate parziali del finanziamento, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. I Sinistri verificatisi nei primi 90 giorni successivi alla data di decorrenza non saranno indennizzati. L'Indennizzo sarà pagato, secondo il piano di ammortamento del finanziamento al momento del sinistro, nei limiti del massimale di Euro 1.550,00 mensili per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che siano in vigore, tra l'Assicurato e il Contraente, al momento del Sinistro.

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Disoccupazione, l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa per un periodo di 180 giorni consecutivi prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Disoccupazione. Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili per ogni sinistro in base alla polizza è pari a 12 rate mensili. Il numero massimo di indennizzi liquidabili nel corso della durata della Copertura è pari a 18 rate mensili.

Qualora l'Assicurato sia in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria l'indennizzo definito sopra per il caso di Disoccupazione sarà pari al rimborso della rata mensile del contratto di finanziamento, eventualmente riproporzionato in seguito ad eventuali estinzioni anticipate parziali del finanziamento, moltiplicata per il rapporto tra la retribuzione mensile percepita in trattamento di CIGS e l'ultima retribuzione mensile percepita prima dell'ingresso in CIGS. L'importo massimo erogabile sarà pari alla rata mensile del contratto di finanziamento, sempre tenendo conto del massimale della rata stessa di Euro 1.550,00 mensili.

Articolo 32

Esclusioni in caso di Disoccupazione

Nessun indennizzo è dovuto dalla Società per il caso di Disoccupazione se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, Lavoratore Autonomo o Non Lavoratore.

Inoltre nessun indennizzo verrà corrisposto dalla Società per il caso di Disoccupazione se:

- l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro.

- Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- alla data di decorrenza l'Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
 - la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per: giusta causa, giustificato motivo soggettivo, licenziamento disciplinare o sia conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
 - la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
 - la Disoccupazione sia conseguenza di incentivazione all'esodo da parte del datore di lavoro;
 - la perdita di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.) o dell'interruzione di un rapporto di "Lavoro a Progetto" (Co.Co.Co);
 - l'Assicurato svolge la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
 - l'Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
 - l'Assicurato non si è iscritto nella lista di Disoccupazione presso il Centro per l'Impiego (o equivalente), salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in Mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l'assicurazione è operante);
 - l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
 - l'Assicurato è stato assoggettato a contratto di solidarietà;
 - l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a riduzione dell'orario di lavoro;
 - la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria effettuata dal datore di lavoro dell'Assicurato sia antecedente la data di adesione al contratto assicurativo;
 - licenziamenti fra congiunti (parenti ed affini in genere), anche discendenti e ascendenti;
 - l'Assicurato è oggetto di provvedimento di sospensione;
 - la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dall'indennizzo in caso di Ricovero Ospedaliero;

- l'Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova;
- la perdita del posto di lavoro è conseguenza del superamento del periodo di comporto;
- con riferimento allo stesso periodo per il quale dovrebbe venire corrisposto un Indennizzo in caso di Disoccupazione, la Società abbia pagato o paghi all'Assicurato importi a titolo di Indennizzo per Ricovero Ospedaliero.

Articolo 33

Denuncia del sinistro Disoccupazione e oneri relativi

Ai fini della denuncia del Sinistro in caso di Disoccupazione occorre, come indicato nell'art. 7, contattare il numero 848.124.124 - dall'estero +39.02.3032.8013 per ottenere il modulo di denuncia sinistro ed acquisire le informazioni sulla documentazione da inviare alla Società. Il modulo di denuncia sinistro è disponibile anche sul sito internet della Società www.intesa-sanpaoloassicura.com. La Società si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato, in ogni momento, di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla Polizza.

RICOVERO OSPEDALIERO GARANZIA PRESTATDA DA INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A. (garanzia attiva solo per i Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico, Lavoratori Autonomi e Non Lavoratori)

Articolo 34

Oggetto della copertura Ricovero Ospedaliero

In caso di Ricovero Ospedaliero dell'Assicurato, la Società che presta la specifica Copertura corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo di cui al successivo Art. 35.

Articolo 35

Indennizzo in caso di Ricovero Ospedaliero

Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile del contratto di finanziamento, eventualmente riproporzionato in seguito ad eventuali estinzioni anticipate parziali del finanziamento, sarà liquidato solo se sia trascorso il Periodo di Franchigia Relativa pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi, eventualmente riproporzionati in seguito ad eventuali estinzioni anticipate parziali del finanziamento, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. I Sinistri verificatisi nei primi 30 giorni successivi alla data di decorrenza non saranno indennizzati. L'Assicurato può richiedere, con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, di essere sot-

toposto a visita medica al fine di certificare il buono stato di salute e pertanto, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione, non vedersi applicata la suddetta carenza.

L'Indennizzo sarà pagato, secondo il piano di ammortamento del finanziamento al momento del sinistro, nei limiti del massimale di Euro 1.550,00 mensili per Assicurato, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che siano in vigore, tra l'Assicurato e il Contraente, al momento del Sinistro. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero causato da Malattia nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero Ospedaliero causato dalla stessa Malattia del Sinistro precedente se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni.

Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili per ogni sinistro in base alla polizza è pari a 12 rate mensili. Il numero massimo di indennizzi liquidabili nel corso della durata della Copertura è pari a 18 rate mensili. In caso di Ricovero Ospedaliero dell'Assicurato denunciato successivamente all'estinzione totale o al trasferimento del contratto di finanziamento, (nell'ipotesi in cui il contratto di assicurazione resti in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta), la Società corrisponderà all'Assicurato, secondo le modalità sopra precisate, l'indennizzo previsto per la presente garanzia. Si precisa che in tal caso ai fini dell'individuazione della rata mensile si farà riferimento ad un piano di ammortamento francese a rate mensili costanti posticipate e ad un tasso d'interesse (TAN) pari a quello adottato dall'Intermediario al momento della stipulazione della polizza, considerando l'eventuale periodo di preammortamento e ad una durata pari a quella della copertura assicurativa, tenuto conto di eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali del finanziamento.

Articolo 36

Esclusioni in caso di Ricovero Ospedaliero

Nessun Indennizzo è dovuto dalla Società per il caso di Ricovero Ospedaliero se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Dipendente di un Ente Privato. Sono esclusi dall'oggetto della Copertura i casi di Ricovero Ospedaliero causato da:

- Infortuni o Malattie causati da atti volontari di auto-lesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
- Infortuni o Malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidei, inclusi gli stati di stress;
- interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura;
- le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d'Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
- mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;
- con riferimento allo stesso periodo per il quale dovrebbe venire corrisposto, la Società abbia pagato o paghi all'Assicurato importi a titolo di Indennizzo per Disoccupazione.

Articolo 37

Denuncia del sinistro Ricovero Ospedaliero e oneri relativi

Aifini della denuncia del Sinistro in caso di Ricovero Ospedaliero occorre, come riportato dall'art. 7, contattare il numero 848.124.124 – dall'estero +39.02.3032.8013 per ottenere il modulo di denuncia sinistro ed acquisire le informazioni sulla documentazione da inviare alla Società.

Il modulo di denuncia sinistro è disponibile anche sul sito internet della Società www.intesasanpaoloassicura.com. La Società si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato, in ogni momento, di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla Polizza.



INTESA SANPAOLO
ASSICURA



INTESA SANPAOLO
VITA

POLIZZE COLLETTIVE
GARANZIE PERSONAL
FINALIZZATO AUTO/
ALTRO FINALIZZATO

Glossario

Assicurato

La persona fisica che ha stipulato il contratto di finanziamento con il Contraente e per conto della quale vengono stipulate le Polizze, che presenta i requisiti di assicurabilità di cui all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione delle presenti Polizze, che ha sottoscritto il modulo di adesione e che ha pagato il Premio.

Beneficiario

Soggetto cui è destinato il pagamento della prestazione e/o dell'indennizzo di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Compagnie

Le Compagnie Assicuratrici (Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.) che forniscono le Coperture.

Contraente

Accedo S.p.A. che ha stipulato le convenzioni con le Società (Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.).

Contratto di finanziamento

Il contratto di finanziamento con il quale il Contraente concede in prestito all'Assicurato una somma predeterminata.

Copertura

Una garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato dalla specifica Società ai sensi delle presenti Polizze ed in forza della quale la Società è obbligata al pagamento dell'Indennizzo a favore dell'Assicurato stesso (o agli eventuali Beneficiari) al verificarsi di un Sinistro.

Data di decorrenza

Termine dal quale le garanzie assicurative cominciano a operare. Coincide con le ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione a condizione che sia stato pagato il premio e il finanziamento sia stato erogato.

Disoccupazione

Lo stato dell'Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di un Ente Privato, qualora egli:

- 1) abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e
- 2) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali o percepisca un'indennità derivante da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; e
- 3) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

Ente Privato

Ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione.

Ente Pubblico

Ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione.

Indennizzo/Prestazione

La somma dovuta da ciascuna Società all'Assicurato, in base ad una Copertura, a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Istituto di cura

ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

ISVAP/IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Lavoratore autonomo

La persona fisica che debba presentare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Sono comunque considerati Lavoratori Autonomi le seguenti figure previste dai contratti di lavoro: i "collaboratori coordinati e continuativi", i "lavoratori a progetto", i lavoratori che svolgono la loro attività nell'ambito di contratti di "Job on Call" o "Job Sharing" o "Staff Leasing", di contratti di apprendistato o d'inserimento, di tirocinio estivo di orientamento, di lavoro occasionale di tipo accessorio nonché coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, DPR n. 917/86 lett. a) i lavoratori soci di cooperative, c) borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) indennità parlamentari ed assimilate.

Lavoratore dipendente

La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria (fatte salve le figure di lavoratori riportate nella definizione di Lavoratore Autonomo), alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente, non del pubblico impiego, a tempo indeterminato o determinato, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. In caso di contratto a tempo determinato, alla scadenza naturale dello stesso senza che vi sia l'avvio di un altro periodo di rapporto di lavoro dipendente, la persona sarà considerata come "non lavoratore", fatto naturalmente salvo quanto previsto dalla definizione di lavoratore autonomo.

Malattia

Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Modulo di Adesione

Documento sottoscritto dalla persona che aderisce ad entrambe le polizze collettive stipulate dal Contraente e contenente dichiarazioni rilevanti ai fini delle Coperture.

Morte

Il decesso dell'Assicurato, avvenuto per qualsiasi causa.

Normale attività lavorativa

l'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro.

Non lavoratore

La persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente o Lavoratore del pubblico impiego.

Periodo di carenza

Periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza, durante il quale le Coperture non hanno effetto.

Periodo di franchigia assoluta

Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Disoccupazione, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.

Periodo di franchigia relativa

Periodo di tempo per il quale deve protrarsi l'evento di Ricovero Ospedaliero indennizzabile ai termini di Polizza affinché l'Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo.

Periodo di riqualf cazione

Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Ricovero Ospedaliero, o di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Ricovero Ospedaliero o per Disoccupazione.

Polizza

Documento contenente le Condizioni Contrattuali che disciplinano il contratto di assicurazione con ciascuna delle due Società per le specifiche competenze. Il pacchetto di garanzie vita e danni (prestato dalle due Società) è unico e pertanto le garanzie, ferme restando le precisazioni relativamente all'abbinamento garanzia – professione, non possono essere scelte al momento dell'adesione.

Preammortamento

Periodo di tempo che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento e l'inizio dell'ammortamento dello stesso, che ha una durata massima di 6 mesi.

Premio

Importo che viene versato dall'Assicurato alle Società in relazione alle coperture prestate con la presente polizza.

Pubblica Amministrazione

Ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ricovero ospedaliero

La degenza ininterrotta dell'Assicurato, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali.

Sinistro

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Copertura.

Società

le Compagnie Assicuratrici (Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.) che forniscono le Coperture.

TAN

tasso annuale di interesse utilizzato per il calcolo del piano di ammortamento.



INTESA SANPAOLO
ASSICURA



INTESA SANPAOLO
VITA

POLIZZE COLLETTIVE
GARANZIE PERSONAL
FINALIZZATO AUTO/
ALTRO FINALIZZATO

Modulo di Adesione
alle polizze collettive
(fac-simile)

**INTESA SANPAOLO
ASSICURA****INTESA SANPAOLO
VITA****MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE COLLETTIVE GARANZIE PERSONAL FINALIZZATO AUTO/ALTRO FINALIZZATO**

Le polizze collettive - di cui all'istestazione del presente modulo di adesione - n. _____ stipulate da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e n. _____ stipulate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito le "Società") accedono al contratto di finanziamento stipulato dall'Aderente (di seguito "Assicurato") con Accedo S.p.A. (di seguito "Intermediario") sono finalizzate a fornire le seguenti coperture assicurative: - Decesso (copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.) - Ricovero ospedaliero e Disoccupazione, (coperture prestata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.).

N. Finanziamento _____	L'Assicurato: Cognome: _____	Nome: _____	Nato a: _____
Il: ____/____/____	C.F.: _____	Documento d'identità _____	
n. _____	rilasciato da _____	il ____/____/____	

DATI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

La polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento; la polizza scade alle 24.00 del giorno in cui scade il finanziamento erogato oppure del giorno in cui si verifica il primo degli eventi indicato all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. CC GPFISPF0614 Ed. 06/2015.

A) Il capitale richiesto è pari a: euro _____ B) Il premio unico finanziato comprensivo di imposte è pari a: euro _____
C) Il capitale assicurato iniziale (capitale richiesto comprensivo dell'importo del premio unico finanziato) è pari a: euro _____ Nell'importo del premio unico sono inclusi i seguenti costi a carico dell'Assicurato: euro _____ di cui provvigioni percepite dall'intermediario pari a: euro _____

In caso di estinzione della polizza conseguente all'estinzione anticipata totale o al trasferimento del contratto di finanziamento, in caso di riduzione delle prestazioni in seguito a estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento, ciascuna Società applicherà una spesa amministrativa pari a 10,00 euro.

Firma dell'Assicurato _____

DICHIARAZIONI DI BUONO STATO DI SALUTE

Ai fini della validità della presente copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 23 delle C.A., l'Assicurato dichiara a) di essere in buono stato di salute e in particolare: a) di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere mai stato affetto da elilismo cronico; b) di non aver mai sofferto di malattie gravi o significative; c) di non esser mai stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali per malattie gravi o significative; d) di non aver mai subito gli interventi chirurgici significativi, intendendo per tali quelli atti a curare malattie gravi o significative; e) di non essersi mai sottoposto a terapia radiante, chemioterapia oppure di non far uso regolare di farmaci per curare le malattie gravi e significative (ad eccezione di farmaci a contenuto ormonale, antidepressivi, anti-ipertensivi e antidiabetici orali per diabete di tipo II). Ai fini delle presenti polizze: per malattie gravi o significative precedentemente indicate si intendono neoplasie maligne di qualsiasi tipo, cardiopatie ischemiche gravi, cardiopatie dilatative, infarti del miocardio, ipertensioni arteriose molto gravi con documentato danno d'organo e/o apparato, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali e/o sistemiche gravi, malattie del sangue, cirrosi epatiche, epatiti croniche virus correlate e/o esotossiche, gravi insufficienze respiratorie da enfisema e/o broncopneumopatia, miastenien gravi, ictus cerebrali, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattie del motoneurone, sclerosi a placche, insufficienze renali croniche, diabete di tipo I insulinodipendente (insorto prima dei 30 anni di età), immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica, malattie infiammatorie intestinali, malattie genetiche; per interventi chirurgici significativi precedentemente indicati si intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie, gravi o significative.

Firma dell'Assicurato _____

DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Con l'apposizione della firma in calce l'Assicurato dichiara di acconsentire esplicitamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1919 c.c., alla conclusione per suo conto del presente contratto di assicurazione e di aderire alle polizze collettive sopra indicate e dichiara, qualora sia Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo, di svolgere l'attività lavorativa da almeno 6 mesi e di non stato assente negli ultimi 12 mesi dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio. L'Assicurato designa come beneficiario delle coperture prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.: eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato. Le eventuali modifiche e/o revoca devono essere comunicate per iscritto a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. o disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione dell'Assicurato deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo". L'Assicurato dichiara di aver preso atto che per le coperture prestata da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. gli indennizzi saranno riconosciuti all'Assicurato stesso o all'avente diritto. L'Assicurato dichiara di aver letto attentamente, compreso e di accettare in ogni loro parte le sopra citate Condizioni di Assicurazione.

Firma dell'Assicurato _____

PAGAMENTO DEI PREMI

L'assicurato prende atto che le Società hanno conferito all'intermediario apposito mandato all'incasso. L'unica modalità di pagamento del premio prevista è il pagamento in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del presente modulo di adesione. Il premio è sempre finanziato, cioè aggiunto all'importo preso a prestito. L'Assicurato autorizza sin da ora l'intermediario a trattenere il premio assicurativo, che verrà pagato dall'intermediario in nome e per conto dell'Assicurato alle Società in soluzione unica, dall'ammontare totale lordo del finanziamento erogato, prendendo atto che questo varrà come pagamento dei premi unici a favore delle Società.

Firma dell'Assicurato _____

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

L'Assicurato dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione le Note Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, il fac-simile del Modulo di Adesione e l'Informativa sulla privacy relativi alla polizza denominata "GARANZIE PERSONAL FINALIZZATO AUTO/ALTRO FINALIZZATO" di cui al Mod. CC GPFISPF0614 Ed. 06/2015.

Firma dell'Assicurato _____

L'Assicurato dichiara inoltre di approvare espressamente anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i seguenti articoli: 4 "Pagamento del premio", 6 "Modifica della posizione lavorativa", 7 "Oneri in caso di sinistro", 12 "Dichiarazione relative alle circostanze del rischio", 20 "Procedimento di mediazione, foro competente e controversie", 22 "Delimitazione delle assicurazioni-esclusioni", 24 "Estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento", 25 "Beneficiari della prestazione assicurativa", 27 "Indennizzo per il caso di morte", 28 "Esclusioni per il caso di morte", 29 "Denuncia del sinistro e oneri relativi", 32 "Esclusioni in caso di disoccupazione", 33 "Denuncia del sinistro disoccupazione e relativi oneri", 36 "Esclusioni in caso di ricovero ospedaliero" e 37 "Denuncia del sinistro ricovero ospedaliero e relativi oneri" delle Condizioni di Assicurazione.

Emesso il ____/____/____

Firma dell'Assicurato _____

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Cognome e nome _____ N° matricola o N. iscrizione al RUI _____

Ai sensi della normativa anticiricciaggio si attesta la regolarità e l'autenticità di tutte le sottoscrizioni nonché di aver provveduto alla preventiva identificazione personale dei soggetti firmatari.

Firma del soggetto incaricato del collocamento

AVVERTENZA: Salva l'ipotesi in cui vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il presente spazio deve essere compilato dall'incaricato del collocamento solo quando l'importo del premio vita è pari o superiore a 2.500,00 euro; tale circostanza si verifica nel momento in cui l'importo del premio unico finanziato comprensivo di imposte - di cui al punto b) del presente Moduli di Adesione - è di importo pari o superiore a 4.957,89 euro.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio, 55/57 20159 Milano Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e riportata nella Documentazione contrattuale di riferimento (mod. CC GPFISPF0614 Ed. 06/2015, di seguito denominata l'"Informativa") esprimo, apponendo la mia firma, il consenso:

- al trattamento dei miei dati personali sensibili;
 - alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, e al loro successivo trattamento da parte delle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'Informativa quali, ad esempio, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e soggetti esterni al menzionato Gruppo (come archivisti, riassicuratori ed altri intermediari);
 - al trasferimento all'estero dei miei dati, anche sensibili, come indicato al punto 5 lett. a) dell'Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);
- per le finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge indicate al punto 2, lett. a) e b) dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firma dell'Assicurato _____

Inoltre, barrando l'opzione sottostante e apponendo la mia firma in calce, con riferimento a quanto indicato nel punto 2 "Finalità del trattamento dei dati" - lett. c) dell'Informativa (Attività Promo-Commerciali)

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali (non sensibili), da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui i miei dati personali possono essere stati ceduti, per lo svolgimento -in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati- di attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita di prodotti e servizi di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze e, sempre con riferimento ai medesimi prodotti e servizi, per effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e dei bisogni della clientela, o per offrire prodotti e servizi individuati in base al profilo personale; nonché al successivo utilizzo dei miei dati personali da parte dei soggetti indicati al punto 5 lett. b) dell'Informativa per lo svolgimento delle medesime Attività Promo-Commerciali.

Firma dell'Assicurato _____

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

Il Richiedente ha facoltà di recedere da entrambe le polizze mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata c/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Polizze CPI - Viale Stelvio, 55/57 - 20159 - Milano, da inviarsi entro 60 giorni dalla conclusione del contratto. A partire dalla prima ricorrenza annuale l'Assicurato, inoltre, ha facoltà di recedere, senza oneri, da entrambe le polizze. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento indirizzata c/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Polizze CPI - Viale Stelvio 55/57 - 20159 - Milano, da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale di polizza.

Avvertenze: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; prima della sottoscrizione del "Dichiarazione di buono stato di salute" l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ivi riportate; l'Assicurato può chiedere, con costi a proprio carico, di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa anche ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le Società non procederanno al pagamento dell'indennizzo per i sinistri causati da invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all'Assicurato prima della decorrenza delle coperture stesse, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

MOD. MA GPFISPF0614 Ed. 06/2015

COPIA PER IL CLIENTE

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio, 55/57 20159 Milano Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28



MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE COLLETTIVE GARANZIE PERSONAL FINALIZZATO AUTO/ALTRO FINALIZZATO

Le polizze collettive - di cui all'istestazione del presente modulo di adesione - n. 60010000014 stipulata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e n. 107/05/335 stipulate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito le "Società") accedono al contratto di finanziamento stipulato dall'Aderente (di seguito "Assicurato") con Accedo S.p.A. (di seguito "Intermediario") sono finalizzate a fornire le seguenti coperture assicurative: - Decesso (copertura prestata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.) - Ricovero ospedaliero e Disoccupazione, (coperture prestare da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.).

N. Finanziamento xxxxxxxxxxxx L'assicurato: Cognome: xxxxxxxxxxxx Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Nato a: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Il: xx/xx/xxxx C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Documento d'identità xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxx rilasciato da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx

DATI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

La polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento; la polizza scade alle 24.00 del giorno in cui scade il finanziamento erogato oppure del giorno in cui si verifica il primo degli eventi indicato all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. CC GPFISPF0614 Ed. 06/2015.

A) Il capitale richiesto è pari a: euro xxx.xxx.xx B) Il premio unico finanziato comprensivo di imposte è pari a: euro xxx.xxx.xx

C) Il capitale assicurato iniziale (capitale richiesto comprensivo dell'importo del premio unico finanziato) è pari a: euro xxx.xxx.xx

Nell'importo del premio unico sono inclusi i seguenti costi a carico dell'Assicurato: euro x.xxx.xx di cui provvigioni percepite dall'intermediario pari a: euro xxx.xx

In caso di estinzione della polizza conseguente all'estinzione anticipata totale o al trasferimento del contratto di finanziamento, in caso di riduzione delle prestazioni in seguito a estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento, ciascuna Società applicherà una spesa amministrativa pari a 10,00 euro.

Firma dell'Assicurato

DICHIARAZIONI DI BUONO STATO DI SALUTE

Ai fini della validità della presente copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 23 delle C.A., l'Assicurato dichiara a) di essere in buono stato di salute e in particolare: a) di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere mai stato affetto da etilismo cronico; b) di non aver mai sofferto di *malattie gravi o significative*; c) di non esser mai stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali per *malattie gravi o significative*; d) di non aver mai subito gli interventi chirurgici significativi, intendendo per tali quelli atti a curare *malattie gravi o significative*; e) di non essersi mai sottoposto a terapia radiante, chemioterapia oppure di non far uso regolare di farmaci per curare le *malattie gravi e significative (ad eccezione di farmaci a contenuto ormonale, antidepressivi, anti-ipertensivi e antidiabetici orali per diabete di tipo II)*. Ai fini delle presenti polizze: per *malattie gravi o significative* precedentemente indicate si intendono neoplasie maligne di qualsiasi tipo, cardiopatie ischemiche gravi, cardiopatie dilatative, infarti del miocardio, ipertensioni arteriose molto gravi con documentato danno d'organo e/o apparato, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali e/o sistemiche gravi, malattie del sangue, cirrosi epatiche, epatiti croniche virus correlate e/o esotossiche, gravi insufficienze respiratorie da enfisema e/o broncopneumopatia, miastenien gravi, ictus cerebrali, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattie del motoneurone, sclerosi a placche, insufficienze renali croniche, diabete di tipo I insulinodipendente (insorto prima dei 30 anni di età), immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica, malattie infiammatorie intestinali, malattie genetiche; per interventi chirurgici significativi precedentemente indicati si intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie, gravi o significative.

Firma dell'Assicurato

DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Con l'apposizione della firma in calce l'Assicurato dichiara di acconsentire esplicitamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1919 c.c., alla conclusione per suo conto del presente contratto di assicurazione e di aderire alle polizze collettive sopra indicate e dichiara, qualora sia Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo, di svolgere l'attività lavorativa da almeno 6 mesi e di non stato assente negli ultimi 12 mesi dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio. L'Assicurato designa come beneficiario delle coperture prestare da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.: eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato. Le eventuali modifiche e/o revocche devono essere comunicate per iscritto a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. o disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione dell'Assicurato deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo". L'Assicurato dichiara di aver preso atto che per le coperture prestare da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. gli indennizzi saranno riconosciuti all'Assicurato stesso o all'avente diritto. L'assicurato dichiara di aver letto attentamente, compreso e di accettare in ogni loro parte le sopra citate Condizioni di Assicurazione.

Firma dell'Assicurato

PAGAMENTO DEI PREMI

L'Assicurato prende atto che le Società hanno conferito all'intermediario apposito mandato all'incasso. L'unica modalità di pagamento del premio prevista è il pagamento in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del presente modulo di adesione. Il premio è sempre finanziato, cioè aggiunto all'importo preso a prestito. L'Assicurato autorizza sin da ora l'intermediario a trattenere il premio assicurativo, che verrà pagato dall'Intermediario in nome e per conto dell'Assicurato alle Società in soluzione unica, dall'ammontare totale lordo del finanziamento erogato, prendendo atto che questo varrà come pagamento dei premi unici a favore delle Società.

Firma dell'Assicurato

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

L'Assicurato dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione le Note Informative, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, il fac-simile del Modulo di Adesione e l'Informativa sulla privacy relativi alla polizza denominata "GARANZIE PERSONAL FINALIZZATO AUTO/ALTRO FINALIZZATO" di cui al Mod. CC GPFISPF0614 Ed. 06/2015.

Firma dell'Assicurato

L'Assicurato dichiara inoltre di approvare espressamente anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i seguenti articoli: 4 "Pagamento del premio", 6 "Modifica della posizione lavorativa", 7 "Oneri in caso di sinistro", 12 "Dichiarazione relative alle circostanze del rischio", 20 "Procedimento di mediazione, foro competente e controversie", 22 "Delimitazione delle assicurazioni/esclusioni", 24 "Estinzione anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento", 25 "Beneficiari della prestazione assicurativa", 27 "Indennizzo per il caso di morte", 28 "Esclusioni per il caso di morte", 29 "Denuncia del sinistro e oneri relativi", 32 "Esclusioni in caso di disoccupazione", 33 "Denuncia del sinistro disoccupazione e relativi oneri", 36 "Esclusioni in caso di ricovero ospedaliero" e 37 "Denuncia del sinistro ricovero ospedaliero e relativi oneri" delle Condizioni di Assicurazione.

Emesso il xx/xx/xxxx

Firma dell'Assicurato

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Cognome e nome N° matricola o N. iscrizione al RUI

Ai sensi della normativa anticicliaggio si attesta la regolarità e l'autenticità di tutte le sottoscrizioni nonché di aver provveduto alla preventiva identificazione personale dei soggetti firmatari.

Firma del soggetto incaricato del collocamento

MOD. MA GPFISPF0614 Ed. 06/2015

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio, 55/57 20159 Milano Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28



AVVERTENZA: Salva l'ipotesi in cui vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il presente spazio deve essere compilato dall'incaricato del collocamento solo quando l'importo del premio vita è pari o superiore a 2.500,00 euro; tale circostanza si verifica nel momento in cui l'importo del premio unico finanziato comprensivo di imposte - di cui al punto b) del presente Modulo di Adesione - è di importo pari o superiore a 4.957,89 euro.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e riportata nella Documentazione contrattuale di riferimento (mod. CC GPFISPF0614 Ed. 06/2015, di seguito denominata l'"Informativa") esprimo, apponendo la mia firma, il consenso:

- al trattamento dei miei dati personali sensibili;
 - alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, e al loro successivo trattamento da parte delle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'Informativa quali, ad esempio, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e soggetti esterni al menzionato Gruppo (come archiviatori, riassicuratori ed altri intermediari);
 - al trasferimento all'estero dei miei dati, anche sensibili, come indicato al punto 5 lett. a) dell'Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);
- per le finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge indicate al punto 2, lett. a) e b) dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firma dell'Assicurato

Inoltre, barrando l'opzione sottostante e apponendo la mia firma in calce, con riferimento a quanto indicato nel punto 2 "Finalità del trattamento dei dati" - lett. c) dell'Informativa (Attività Promo-Commerciali)

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali (non sensibili), da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui i miei dati personali possono essere stati ceduti, per lo svolgimento - in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati - di attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita di prodotti e servizi di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze e, sempre con riferimento ai medesimi prodotti e servizi, per effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e dei bisogni della clientela, o per offrire prodotti e servizi individuati in base al profilo personale; nonché al successivo utilizzo dei miei dati personali da parte dei soggetti indicati al punto 5 lett. b) dell'Informativa per lo svolgimento delle medesime Attività Promo-Commerciali.

Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

Il Richiedente ha facoltà di recedere da entrambe le polizze mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata c/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Polizze CPI - Viale Stelvio, 55/57 - 20159 - Milano, da inviarsi entro 60 giorni dalla conclusione del contratto.

A partire dalla prima ricorrenza annuale l'Assicurato, inoltre, ha facoltà di recedere, senza oneri, da entrambe le polizze. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata c/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Polizze CPI - Viale Stelvio 55/57 - 20159 - Milano, da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti ciascuna ricorrenza annuale di polizza.

Avvertenze: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; prima della sottoscrizione del "Dichiarazione di buono stato di salute" l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ivi riportate; l'Assicurato può chiedere, con costi a proprio carico, di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa anche ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le Società non procederanno al pagamento dell'indennizzo per i sinistri causati da invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e diagnosticati all'Assicurato prima della decorrenza delle coperture stesse, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

MOD. MA GPFISPF0614 Ed. 06/2015

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio, 55/57 20159 Milano Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28



INTESA SANPAOLO
ASSICURA



INTESA SANPAOLO
VITA

POLIZZE COLLETTIVE
GARANZIE PERSONAL
FINALIZZATO AUTO/
ALTRO FINALIZZATO

Informativa
sul trattamento
dei dati personali

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Informativa aggiornata al 31 marzo 2015)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche le "**Società**") appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di "Titolari" autonomi la informano – nella sua qualità di "Interessato" (Assicurato) – circa l'utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari¹, che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi² legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività delle Società per le seguenti finalità:

- svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale³;
- adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo⁴;
- con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze: (i) svolgere attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita dei prodotti e servizi, (ii) effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e dei bisogni della clientela, nonché (iii) offrire prodotti e servizi individuati attraverso l'elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, desiderata, ecc. (nel seguito unitariamente considerate le "**Attività Promo-Commerciali**"). I suoi dati personali potranno altresì essere ceduti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze. Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute, oltre che dalle Società, da ciascuna delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) manifestazioni a premio, (ii) la posta ordinaria o elettronica, (iii) il telefono (anche cellulare), (iv) il telefax, (v) internet, (vi) visite a domicilio (vii) SMS/ MMS, e (viii) altri sistemi di comunicazione a distanza anche automatizzati.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei dati trattati per le sole Attività Promo-Commerciali è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo solamente la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lett. c).

5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

- Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza⁵, ad altri soggetti⁶ del settore assicurativo o cor-

relati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano – in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)⁷ – come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.

- e) Per le finalità di cui al punto 2, lett. c) -ovvero le Attività Promo-commerciali sopra definite- i suoi dati personali (non sensibili) possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società terze i cui prodotti e/o servizi sono oggetto di Attività Promo-Commerciali o che svolgono attività di supporto/realizzazione di tali attività, a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); a studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. c) ed è facoltativo.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sui siti internet delle Società (www.intesasanpaolovita.it e www.intesasanpaoloassicura.com) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaolovita.it e privacy@intesasanpaoloassicura.com.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. DATI DI SOGGETTI TERZI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. beneficiario, terzo pagatore, titolare effettivo, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalle Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b)).

7. RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE

La presente informativa, per quanto direttamente applicabile e con esclusivo riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell'Interessato qualora quest'ultimo sia incapace di agire.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalle Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare autonomo del trattamento dei Suoi dati personali sono:

- a) Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaolovita.it.
- b) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com.

¹ L'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

² Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della

posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

³ A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore.

⁴ Ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale; la regolamentazione IVASS richiede la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto.

⁵ Al riguardo si evidenzia che le informazioni relative alle operazioni da lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, potranno essere comunicati agli altri intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche senza il suo consenso, per il solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio. In questo caso i dati potranno essere trattati dai soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di danaro.

⁶ Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. Medic4all, I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, carrozzerie convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁷ A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione)

**POLIZZE COLLETTIVE
GARANZIE PERSONAL
FINALIZZATO AUTO/
ALTRO FINALIZZATO**

Mod. CCGPFISPF0614 Ed. 06/2015/B

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra, 3 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio, 55/57 20159 Milano Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28